

Dall'INPS le indicazioni per la ricongiunzione per i liberi professionisti

Con la circ. n. 15 di ieri, l'INPS ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'istituto della ricongiunzione tra la **Gestione separata** di cui all'[art. 2](#) comma 26 della L. 335/95 e gli **Enti privati di previdenza obbligatoria** di cui ai DLgs. [509/94](#) e [103/96](#), recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

Si ricorda che la Cassazione, con la sentenza n. [26039/2019](#), ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la **ricongiunzione** della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell'[art. 1](#) comma 2 della L. 45/1990. Tale orientamento si è consolidato nel tempo, alla luce di successive sentenze di merito che hanno ribadito che la L. [45/1990](#) riconosce un generale **diritto alla ricongiunzione** presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.

In particolare, l'INPS fornisce le indicazioni operative sulla ri-

congiunzione **in entrata** verso la Gestione separata, illustrando il criterio di determinazione dell'onere, la valutazione dell'anzianità contributiva ricongiunta ai fini del diritto e della misura della pensione in relazione alle regole proprie della Gestione separata e la decorrenza del trattamento pensionistico.

In tema di ricongiunzione **in uscita** dalla Gestione separata, ai fini dell'elaborazione del prospetto contributivo e della determinazione dell'importo da trasferire, viene evidenziato che si applicano i criteri stabiliti dalla L. 45/1990, in conformità alle disposizioni amministrative emanate in materia.

Le disposizioni dettate con la circolare in commento si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dal **9 febbraio 2026** (data di pubblicazione della circolare) e a tutte le domande di ricongiunzione e ai ricorsi inoltrati prima di tale data e che, a tale data, risultino giacenti e non ancora definiti.

L'avviamento affrancato non genera riserve in sospensione

Con la risposta a interpello n. 23/2026 di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il disavanzo di fusione imputato ad avviamento e successivamente affrancato con l'imposta sostitutiva prevista dall'[art. 172](#) comma 10-bis del TUIR (all'epoca a scaglioni 12%-14%-16%) consente il **riconoscimento fiscale** dei **maggiori valori dell'attivo** senza che, però, si generino nel passivo riserve assoggettate allo stato di sospensione d'imposta.

Conseguentemente, **non è dovuta**, per l'assenza dei presupposti, l'imposta **sostitutiva del 10%** per l'affrancamento delle riserve di cui all'[art. 14](#) del DLgs. 192/2024. Anche a seguito dell'imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale del disavanzo, infatti, le poste di patrimonio netto mantengono il proprio regime originario, non configurandosi il presupposto per l'imposizione in capo alla società all'atto della loro distribuzione.

Tax credit ZES unica agricoltura anche con determinazione catastale del reddito

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 25 di ieri, ha affermato che tra i soggetti beneficiari del credito d'imposta ZES unica agricoltura ex [art. 16-bis](#) del DL 124/2023 sono compresi anche quelli che determinano il reddito **catastalmente** (quali, ad esempio, i titolari di reddito agrario ai sensi dell'[art. 32](#) del TUIR), anche se adottano un "regime di contabilità semplificata", sempreché rientrino tra le imprese individuate dall'[art. 2](#) comma 1 del DM 18 settembre 2024.

Nel caso di specie, si chiedeva se potesse **accedere all'agevolazione** un imprenditore agricolo che determina il reddito catastalmente ai sensi degli [artt. 32](#) e seguenti del TUIR e che adotta un "regime di contabilità semplificata".

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'art. 2 comma 1 del DM 18 settembre 2024 prevede che la disciplina agevolativa in esame **si applichi** a:

- le imprese attive nel settore della produzione primaria di

prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE

- le imprese attive nel settore forestale
- le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Il successivo comma 2 specifica che le imprese beneficiarie possono accedere al contributo "indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato" purché già operative nella ZES Unica (o che vi si insedieranno).

In relazione al caso di specie, l'Agenzia ha rilevato che l'art. 2 citato non fa **alcun riferimento** alle modalità di determinazione del reddito ai fini della spettanza del credito d'imposta in parola, prevedendo che possono accedere al beneficio le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato e sempre che rientrino tra i soggetti elencati nel comma 1 dello stesso art. 2.